

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto, Cosenza, il

26-5-2017
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa M...

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

TRIBUNALE DI COSENZA
26 MAG. 2017
PROT. N.

In persona della dott.ssa Francesca Goggiamani
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi iscritta al
n. 340/17

Letto il ricorso;
Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di accordo per come modificata in seguito a provvedimento del pret. GD,

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

riscontrato:

- Che la proposta di accordo prevede la dilazione dei pagamenti, la so0ddisfazione integrale dei crediti privilegiati;
- Che corretta sia la quantificazione delle spese in prededuzione;

così provvede:

1) **FISSA** l'udienza del 13/7/2017 ore 9,30, con onere per il ricorrente di comunicazione entro ~~60~~ ^{il 25.5.2017} giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

2) DISPONE

- a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;
- b) nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;
- c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) **AVVERTE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) **AVVERTE** il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Cosenza, 11.5.17

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Espositore
11.05.2017
Il Giudice

Il Giudice


TRIBUNALE DI COSENZA

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ARTT. 7, 8 E 9,**

(PROPOSTA D'ACCORDO CON I CREDITORI)

Il sottoscritto:

– Savaglio Domenico nato a Castrolibero (CS) il 19/07/1956, residente a Castrolibero, Via Atera n. 20 cod. fisc. SVGDNC56L19C108J, in seguito anche denominato “Debitore”, assistito dall’avv. Marco Tarsitano del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato, presso lo studio del suindicato difensore, in Cosenza alla via Milelli n. 36, pec: marco.tarsitano@avvocaticosenza.it

PREMESSO

A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell’articolo 6.1 della Legge 3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore) e in quanto si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’articolo 7.2 della Legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge 3/2012 e in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. Documenti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012 allegati);

C) che il Debitore ha presentato presso l’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio di Cosenza, apposta e motivata istanza di nomina del Gestore della Crisi;

D) che l’OCC della Camera di Commercio di Cosenza competente ha individuato nella dott.ssa Anna Maria Mannarino il gestore della crisi;

E) che per meglio rappresentare la proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del Debitore:

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Depositato in cancelleria

oggi 22-2-2017
Il Cancelliere

DEBITI SUDDIVISI PER CLASSI

a) PREDEDUZIONE

Le spese per l'Organismo di Composizione della Crisi e l'avv. Marco Tarsitano saranno corrisposte dallo Stato poiché il Debitore beneficia del gratuito patrocinio.

Euro 3.000,00 (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare al dott. Marco Corno per la consulenza tecnica di parte;

Euro 600,00 (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare al consulente immobiliare dott.ssa Rosalba Luisa Martucci per la stima del patrimonio immobiliare del Debitore.

Tot. Euro 3.600,00.

b) PRIVILEGIATI

Euro 327,18 da pagare al Comune di Castrolibero per tributi locali;

Euro 5.000,00 da pagare all'Agenzia delle Entrate per carichi pendenti;

Euro 5.386,09 da pagare a Inps per contributi previdenziali lavoratore autonomo pendenti;

Euro 63.846,11 da pagare a Equitalia S.p.A. per cartelle esattoriali, di cui 12.577,81 per contributi previdenziali lavoratore autonomo iscritti a ruolo.

Tot. Euro 74.559,38.

c) CHIROGRAFARI

Euro 2.957,63 da pagare a MPS S.p.A. per scoperto di c/c;

Euro 13.596,34 da pagare a Compass S.p.A. per finanziamento di consolidamento;

Euro 22.701,70 da pagare a Agos Ducato S.p.A. per prestito personale;

Euro 4.419,09 da pagare a Findomestic Banca per prestito personale.

Tot. Euro 43.674,76.

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del Debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

BENI E/O CREDITI

a) Immobili siti in Castrolibero (cfr. Risultanze catastali allegata alla stima del patrimonio immobiliare).

E) che a fronte dello scenario economico di cui al precedente punto E) il ricorrente Debitore ha predisposto proposta di accordo con i creditori con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli articoli 7 e 8 della Legge 3/2012, proposta che prevede un piano sostenibile di euro 63.000,00 oltre interessi legali da restituire mediante 223 rate mensili di euro 300,00 e 1 rata finale di euro 206,82.

La proposta esclude l'importo di euro 17.963,90 relativa ai contributi previdenziali lavoratore autonomo (pendenti ed iscritti a ruolo) che verrebbero saldati per intero entro 10 giorni dal raggiungimento dell'accordo con l'ausilio economico dei garanti al fine di raggiungere il diritto alla pensione.

Nello specifico le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota come da piano di riparto allegato riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 100% e ai chirografi il 15% del dovuto.

Ai professionisti della procedura verrebbe riservato l'80% della rata fino al loro totale soddisfo: ai sensi dell'art. 13 c. 4-bis della Legge 3/2012, infatti, le spese di procedura devono essere soddisfatte in prededuzione.

Tutti i pagamenti avverrebbero mediante addebito RID su un c/c da mettere al servizio del debito. A garanzia dell'adempimento intervengono le figlie del Debitore con i propri redditi e più precisamente:

- Savaglio Elisa Gessica, nata a Cosenza il 10/11/1984, avente un reddito annuo di euro 16.913,00;
- Savaglio Francesca Rosaria, nata a Cosenza il 12/02/1982, avente un reddito annuo di euro 19.833,00.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritti dal perito, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla liquidazione del patrimonio e quindi all'immediato realizzo della somma.

Inoltre, si deve considerare che il bene principale è destinato a civile abitazione del Debitore: pertanto, il valore di realizzo che si andrebbe a considerare sarebbe minore.

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del Debitore nel caso che ci occupa porterebbe verosimilmente alla potenziale aggiudicazione dei beni tra qualche anno e all'approvazione del piano di riparto sempre nello stesso periodo: oltretutto per valori inferiori a quelli proposti tenuto conto del possibile valore di realizzo dei beni (confronta Perizia di stima allegata). Al contrario, con l'accordo proposto, tutti i creditori potranno vedere ridurre mensilmente

il proprio credito (in misura superiore a quello di liquidazione) già a partire dal momento successivo all'omologazione dell'accordo stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il sig Savaglio Domenico, Debitore, così per come in atti rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Cosenza,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Allegati come da indice.-

In fede.-

Cosenza, 22/02/2017.-


Savaglio Domenico
V. S. A. S. T. E. N. T. A.
AVV. *[firma]*

MANDATO ALLE LITI

Il sottoscritto Savaglio Domenico nato a Castrolibero (CS) il 19/07/1956, residente a Castrolibero, Via Atera n. 20 cod. fisc. SVGDNC56L19C108J delega a rappresentarlo e difenderlo l'avv. Marco Tarsitano (TRSMRC81B12D086O) del foro di Cosenza con studio in Cosenza alla Via Milelli, 36 quale difensore, procuratore e domiciliatario (fax. n. 0984/1720730, pec: marco.tarsitano@avvocaticosenza.it) che nomina e costituisce suo difensore, procuratore e domiciliatario nel presente giudizio di cognizione e/o procedura e nella eventuale fase di appello esecuzione, opposizione concedendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, quietanzare, eleggere domicilio e nominare altri avvocati e farsi sostituire.-

Autorizza lo stesso, inoltre, al trattamento di tutti i suoi dati personali, sensibili e non, ai sensi della norma vigente.-

Elegge domicilio in Cosenza alla Via Milelli, 36 presso lo Studio dell avv.to Marco Tarsitano Cosenza, 22/02/2017.-

Savaglio Domenico
V° È AUTENTICA
Adv. 

INDICE DEGLI ATTI

- A) proposta di accordo;
- B) documenti ex art. 9.2 L. 3/2012:
 - b1) elenco dei creditori, con somme dovute;
 - b2) elenco dei beni del debitore;
 - b3) eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
 - b4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
 - b5) elenco spese sostentamento della famiglia.
- C) perizia di stima dei beni del debitore;
- D) ultime dichiarazione dei redditi, con relative attestazioni di invio, dei terzi garanti sottoscrittori della proposta di accordo (Savaglio Francesca Rosaria ed Elisa Gessica Savaglio);
- E) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia del debitore;
- F) piano di riparto dettagliato;
- G) attestazione del Gestore della Crisi Dott.ssa Anna Maria Mannarino;
- H) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del debitore con relative attestazioni di invio;
- I) registri fatture emesse, corrispettivi ed iva acquisti degli ultimi tre anni con attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal responsabile del CED;
- L) istanze di precisazione del credito e relative comunicazioni di riposta con contratti allegati;
- M) estratti debitori di Equitalia e Enti Locali;
- N) nomina del Gestore della Crisi da parte dell'OCC della Camera di Commercio di Cosenza e relativa accettazione sottoscritta dal professionista incaricato dott.ssa Anna Maria Mannarino;
- O) ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Cosenza, 22/02/2017.-

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Giudice designato: D.ssa Francesca GOGGIAMANI
Relazione dell'esperto
L. 27-1-2012, n. 3
Proposta di accordo R.G.340/17

La sottoscritta D.ssa Anna Maria Mannarino, nata a COSENZA (CS) il 29.03.1967 iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola al numero 151 con studio in Amantea (CS) alla Via Dogana,261, nominata con provvedimento n.448 del 9/12/2016 dall'OCC della CCIAA di Cosenza, quale gestore della crisi per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento richiesta dal Savaglio Domenico, prot.n. 7/2016 della CCIAA

premesso

- che in data 21.02.2017 è stata presentata al Tribunale competente una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori da parte del Sig. Savaglio Domenico;
- che tale proposta è stata corredata dalla relazione sull'attuabilità del piano redatta dalla sottoscritta;
- che il Sig. Giudice designato, esaminata la proposta e ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura e della documentazione necessaria per l'apertura della stessa procedura ex art.9 L.n.3/2012, con provvedimento del 09.03.2017, ha disposto la presentazione della proposta di liquidazione dei compensi da parte del ctp e OCC, nonché , entro 15 giorni dal provvedimento giudiziale di liquidazione, la rideterminazione delle rate proposte ai creditori alla luce delle modifiche in relazione alle spese in prededuzione;
- che con provvedimento del 10.04.2017 il Sig. Giudice designato ha disposto la liquidazione a favore dell'OCC della somma di € 2.581,03 per onorario determinato ex 16 del DM 24/09/2014, n.202, oltre IVA e cpa ed a favore del ctp la somma di € 1.773,51,oltre accessori di legge;
- che in conseguenza il piano da sottoporre ai creditori è stato riformulato;

tutto ciò premesso

ESPONE LA SEGUENTE RELAZIONE

1. Sintesi dell'accordo di ristrutturazione riformulato

La proposta prevede un piano sostenibile di € 86.980,60 da restituire:

a) per le classi creditorie con un soddisfo pro quota, coma da piano di riparto allegato, riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, ai privilegiati il 100% ed ai chirografi il 15% del dovuto;

b) alla data dell'omologa con un soddisfo in un'unica soluzione due creditori privilegiati: INPS per € 5.386,09 e Comune di Castrolibero per €327,18.

c) sempre alla data dell'omologa, al creditore privilegiato Equitalia Spa verrebbe versata la somma di € 12.577,81, pari al 19,70% del dovuto;

d) per i professionisti è previsto un soddisfo con le prime 36 rate del piano;

e) per i creditori chirografari: (MPS, COMPASS, AGOS DUCATO E FINDOMESTIC) si prevede un soddisfo con le prime 48 rate;

f) per il debito residuo nei confronti di Equitalia Spa e per il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate, ai quali viene riconosciuto il 100% del debito iscritto a ruolo, si prevede un soddisfo con 222 rate. In subordine, qualora i creditori privilegiati fossero disponibili al versamento dei soli tributi (concedendo lo stralcio delle sanzioni, interessi ed aggi) sarebbe attuabile una riduzione delle rate fino a 120.

Attuabilità dell'accordo e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei

Da quanto sopra esposto il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dalla debitore.

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione, sulla base del piano predisposto, concluso fra il debitore e i creditori, pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e, non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, sia ragionevolmente attuabile.

Data, li 21.04.2017

Il Professionista

